

ECC.MO TAR SICILIA – PALERMO

RICORSO

CON ISTANZA EX ART. 116, CO. 2, C.P.A.

Della dott.ssa **CASCINO ROSARIA**, nata il 19 giugno 1985, a Vittoria (RG) ed ivi residente in Via Vittorio Bachelet n. 44, (c.f.: CSCRSR85H59M088Z), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, sia unitamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Girolamo Rubino (C.F.: RBNGLM58P02A089G; fax: 091804219; PEC: girolamorubino@pec.it), Giuseppe Impiduglia (C.F. MPDGPP81T10AO89A; fax 091/8040204; PEC: giuseppeimpiduglia@pec.it) e Giuseppe Gatto (C.F.: GTTGPP90H28H269O; fax: 091804219; P.E.C.: avvocatogiusepegatto@pec.it), con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;

CONTRO

- La **REGIONE SICILIANA – ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA – DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- La **COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE DI 487 UNITÀ DI PERSONALE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO (CATEGORIA C) PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO DELLA REGIONE SICILIANA – PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE CPI – IAC (N. 176 UNITÀ)**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- La **FORMEZ PA CENTRO SERVIZI ASSISTENZA STUDI E FORMAZIONE PER L'AMMODERNAMENTO DELLA P.A.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

E NEI CONFRONTI

- Dell'Avv. **ANNA ZIZZO**, (c.f. ZZZNNA84D61F704P), P.E.C.: anna.zizzo@cert.avvocatitermini.it, collocata alla posizione n. 156 della graduatoria finale del concorso *de quo*;

- Dell'Avv. **BALSAMO ROBERTA**, (c.f.: BLSRRT80P46C351S), P.E.C.: roberta.balsamo@pec.ordineavvocaticatania.it, collocata alla posizione n. 160 della graduatoria finale del concorso *de quo*;
- Dell'Avv. **GIUSEPPE ZIINO**, (c.f.: ZNIGPP82L30E606M), P.E.C.: avv.giuseppeziino@pec.it, collocato alla posizione n. 150 della graduatoria finale del concorso *de quo*;

**PER L'ANNULLAMENTO (PREVIA SOSPENSIONE
DELL'EFFICACIA)**

- Del D.D.G. n. 4267 del 19.10.2022 (**DOC. 1**, pubblicato sul sito *web* istituzionale in data 20.10.2022) dell'Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, mediante il quale l'Amministrazione resistente ha approvato la graduatoria del Concorso per titoli ed esami per il potenziamento dei Centri per l'impiego della Regione Siciliana - Profilo professionale Istruttore Amministrativo Contabile CPI – IAC (n. 176 unità), nella parte in cui non ha attribuito all'odierna ricorrente il corretto punteggio in ordine alla “*Valutazione dei titoli di studio e di servizio*”;
- Dei verbali/atti della Commissione, ancorché non conosciuti, a mezzo dei quali la Commissione esaminatrice ha espletato la valutazione dei titoli di studio e di servizio posseduti dall'odierna ricorrente, nella parte in cui l'Amministrazione resistente non ha attribuito correttamente il punteggio inerente i titoli di servizio dichiarati dalla ricorrente;
- Di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale in relazione ai profili che saranno di seguito specificati;

NONCHÉ, PER L'ANNULLAMENTO

Del silenzio formatosi, ai sensi dell'art. 25, comma 4, l. n. 241/1990, sulla richiesta di accesso della Dott.ssa Cascino Rosaria, inoltrata alle Amministrazioni resistenti in data 08.11.2022 (**DOC. 2**), il cui contenuto verrà meglio appresso precisato;

NONCHÉ PER L'EMANAZIONE

Nei confronti delle Amministrazioni resistenti di un ordine di esibizione avente ad oggetto la documentazione richiesta dall'odierna ricorrente con la richiesta di accesso di che trattasi.

FATTO

Con Bando pubblicato in data 23.12.2021 (**DOC. 3**), l'Amministrazione resistente indicava una Selezione Pubblica, per titoli ed esami, per l'assunzione di n. 487 unità di personale a tempo pieno ed indeterminato (categoria C) per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Regione Siciliana.

Più in particolare, con il predetto Bando, l'Amministrazione resistente prevedeva il reclutamento di n. 176 unità, per il profilo professionale di "Istruttore Amministrativo Contabile" (CPI – IAC), e di n. 311 unità, per altro profilo professionale di "Istruttore – Operatore mercato del lavoro" (CPI – OML).

La dott.ssa Cascino, odierna ricorrente, essendo in possesso dei requisiti richiesti per la procedura selettiva in parola, entro i termini indicati dal summenzionato bando (poi prorogati con D.D.G. n. 118 del 21.01.2022, **DOC. 4**), inoltrava, in data 12.02.2022, la propria domanda (**DOC. 5**) per l'ammissione alla menzionata procedura concorsuale, con riguardo al profilo professionale di "Istruttore Amministrativo Contabile" (CPI – IAC).

Ed allora, l'Amministrazione resistente, dando avvio alla procedura concorsuale in commento, convocava i candidati ammessi al concorso per il profilo professionale in commento (CPI – IACP) - tra i quali l'odierna ricorrente - per lo svolgimento della prova scritta (unica prova) del concorso *de quo*.

Dunque, la dott.ssa Cascino, in data 02.05.2022, presentatasi presso i luoghi indicati dal provvedimento di convocazione, partecipava alla prova scritta del concorso *de quo*, consistente, ai sensi dell'art. 6 della *lex specialis*, "nella risoluzione di sessanta quesiti con risposta a scelta multipla"; prova, quest'ultima, che avrebbe dovuto intendersi superata "con una votazione minima di 21/30 (ventuno trentesimi)".

In esito alla correzione della suddetta prova, l'Amministrazione resistente, in data 26.05.2022, pubblicava l'elenco dei candidati idonei alla prova scritta (**DOC. 6**), tra cui risultava inserita l'odierna ricorrente con un punteggio pari a pt. 25,45.

Di talché, l'Amministrazione resistente provvedeva ad espletare l'ulteriore attività relativa alla valutazione dei titoli di studio e di servizio, riservata, appunto, "ai soli candidati che hanno superato la prova scritta" (art. 7 *lex specialis*) e che

avrebbe dovuto effettuarsi “sulla base di quanto dichiarato dai candidati nella domanda di ammissione al concorso” (art. 7 *lex specialis*).

All’esito di tale ulteriore fase concorsuale, l’Amministrazione resistente adottava il D.D.G. n. 4267 del 19.10.2022 (doc. 1, oggi impugnato), pubblicando, in data 20.10.2022, la graduatoria finale del concorso in commento, ove l’odierna ricorrente veniva collocata in una posizione (n. 181) che non le consentiva di essere ricompresa tra i vincitori (i primi 176 candidati) della procedura selettiva *de qua*.

Più in particolare, con il predetto provvedimento, l’Amministrazione resistente pubblicava la suddetta graduatoria - comprensiva della singola votazione ottenuta nella prova scritta, per i titoli di studio e per i titoli di servizio dichiarati in sede di domanda da ognuno dei candidati- come, meglio specificato nella seguente tabella:

N.	cognome	nome	punteggio prova scritta	punteggio titoli studio	punteggio titoli servizio	punteggio totale	titoli preferenziali	titoli riserva
176	Sgroi	Danilo	26,1	4	0	30,1		
..								
181	CASCINO	ROSARIA	25,45	4	0,57	30,02		

In esito alle fasi concorsuali, dunque, l’odierna ricorrente non risultava vincitrice del concorso in commento, per avere conseguito appena 0,08 punti in meno rispetto al candidato collocatosi in posizione n. 176 (e, pertanto, risultato vincitore).

Un risultato di tal fatta, appariva sin da subito come il frutto di una errata valutazione dei titoli di servizio dell’odierna ricorrente.

Ed infatti, in ragione dei titoli di servizio dichiarati – ben n. 33 mesi di servizio espletati presso PP.AA. in categoria equivalente a quella di cui al bando di concorso (“C”) – l’odierna ricorrente avrebbe dovuto vedersi attribuito un punteggio (pt. 1,65) ben superiore a quello effettivamente attribuito (pt. 0,57) dalla Commissione esaminatrice resistente.

Ed allora, con messaggio PEC del 02.11.2022 (**DOC. 7**), l’odierna ricorrente provvedeva a segnalare all’Ente deputato all’organizzazione del concorso in

questione (la Formez Pa, odierna resistente), l'erronea valutazione dei propri titoli di servizio, chiedendo, per l'effetto, la rettifica del punteggio alla stessa attribuito. Pertanto, in assenza di qualsivoglia provvedimento di rettifica del punteggio, la Dott.ssa Cascino, in data 08.11.2022, ha presentato rituale istanza di accesso agli atti (cfr. doc. 2) con la quale ha chiesto all'Amministrazione resistente l'ostensione: “- *del/i verbale/i con cui è stata predisposta la valutazione dei titoli di servizio in possesso dei candidati e i criteri di attribuzione del punteggio;*
- *del prospetto riepilogativo del punteggio per titoli riconosciuto all'odierna parte istante;*
- *del verbale con cui è stata approvata la graduatoria di merito per il profilo CPI-IAC della procedura selettiva in oggetto;*
- *delle generalità, con annesso indirizzo di residenza e PEC, degli ultimi due candidati vincitori senza riserve collocati nella graduatoria di merito per il profilo CPI-IAC del concorso in oggetto, al fine di osservare le regole processuali in tema di notifica del ricorso introduttivo a soggetti potenziali controinteressati.*” Cionondimeno, anche la predetta richiesta di accesso è rimasta, a tutt'oggi, priva di riscontro da parte delle Amministrazioni resistenti.

Pertanto, a fronte delle palesi irregolarità che, come meglio si vedrà appresso, hanno contraddistinto la valutazione dei titoli di servizio della Dott.ssa Cascino, il relativo posizionamento (n. 181) in graduatoria della stessa, appare il frutto di un'attività amministrativa del tutto illegittima.

Donde il presente ricorso affidato ai seguenti motivi di

I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 5, DEL BANDO DE QUO;
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI CRITERI PRESTABILITI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO;
ERRONEA O INSUFFICIENTE VALUTAZIONE DEI TITOLI DI SERVIZIO DICHIARATI DALLA RICORRENTE;
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 3 E 97 COST;
DIFETTO DI ISTRUTTORIA;

**ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED
IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE
AMMINISTRATIVA;**

Come esposto in punto di fatto, deve innanzitutto rilevarsi l'illegittimità del D.D.G. n. 4267 del 19.10.2022, nella parte in cui l'Amministrazione resistente ha approvato la graduatoria finale della selezione *de qua*, attribuendo all'odierna ricorrente un punteggio pari a pt. 0,57 in ragione del *curriculum* professionale dichiarato dall'odierna ricorrente.

Ed infatti, come meglio si vedrà appresso, l'Amministrazione resistente, nell'attività di valutazione dei titoli di servizio dichiarati dall'odierna ricorrente, non ha tenuto conto dei criteri prescelti dalla stessa Amministrazione nell'ambito della *lex specialis* del concorso in commento.

1.1. Erroneità della valutazione dei Titoli di servizio, nella parte in cui la P.a. resistente non ha attribuito il punteggio in ordine ai trentaquattro mesi di esperienza professionale dichiarati dalla Dott.ssa Cascino.

La Commissione esaminatrice resistente ha effettuato una valutazione dei titoli di servizio dichiarati dall'odierna ricorrente del tutto contrastante con la disciplina a tal uopo prevista dalla *lex specialis* della procedura selettiva in commento.

Invero, l'art. 7 del Bando di concorso («Valutazione dei titoli di studio e di servizio»), al comma 5, punto a.2, prevede che «La valutazione dei titoli avverrà con l'assegnazione dei seguenti punteggi: ...

Titoli di servizio, fino ad un massimo di 6 punti: Verrà attribuito un punteggio per ogni anno di esperienza professionale maturata alla data di scadenza del presente bando, secondo le seguenti modalità:

- ***0,60 punti per ogni anno di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato alle dirette dipendenze di una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, nella categoria C o equivalente***».

Ebbene, sulla scorta di una corretta applicazione dei suddetti criteri di attribuzione del punteggio, per i titoli di servizio, l'odierna ricorrente avrebbe dovuto vedersi

attribuito un punteggio totale (**pari pt. 31,10**) senz'altro superiore a quello effettivamente attribuitogli (**pari pt. 30,02**) dall'Amministrazione resistente.

La ragione è semplice: la Dott.ssa Cascino, con la domanda di ammissione alla detta procedura selettiva, ha dichiarato esperienze professionali ex art. 7 lex specialis, pari a 33 mesi di servizio, mentre la Commissione esaminatrice resistente, del tutto inopinatamente, ha attribuito un punteggio (pt. 0,57) riferibile - in base alla seguente proporzione: 0,60 pt. sta a 12 mesi, come 0,57 pt. sta a X "esperienza lavorativa valutata"; X = 11,4 mesi - ad un'esperienza professionale di soli n. 11,4 mesi (345 giorni).

In realtà, una corretta applicazione delle disposizioni della *lex specialis*, avrebbe dovuto condurre l'Amministrazione resistente ad assegnare il punteggio riservato ai "*titoli di servizio*" con riguardo a tutti i mesi di attività lavorativa dichiarati dalla ricorrente, e non soltanto per una parte marginale (11,4 mesi) dell'esperienza professionale della Dott.ssa Cascino.

Ciò in quanto, nel caso di specie, ricorrono tutti i presupposti a tal uopo previsti dalla *lex specialis* del concorso in commento:

- a) La dott.ssa Cascino ha dichiarato specificatamente gli esatti termini temporali di inizio e fine attività lavorativa (cfr. doc. 5);
- b) Le esperienze lavorative testimoniate dall'odierna ricorrente sono state espletate nell'ambito "*di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato*" (cfr. prospetti R-1 riferibili a tutti i contratti di lavoro, **DOCC. 8, 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20**);
- c) I titoli di servizio rendicontati riguardano prestazioni lavorative "*alle dirette dipendenze di una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 1652*", in quanto la ricorrente ha lavorato, dapprima, presso il Comando di polizia locale di Vittoria e, successivamente, presso un istituto scolastico statale (l'Istituto comprensivo "Margherita Hack" di San Vito al Tagliamento);
- d) Tutte le esperienze professionali dichiarate dalla ricorrente riguardano servizi prestati "*nella categoria C o equivalente*":
 - con riguardo all'esperienza lavorativa presso il Comando di polizia di Vittoria, infatti, è il contratto di lavoro individuale sottoscritto dalla ricorrente

ad indicare che “*il prestatore di lavoro viene inquadrato nella **Categoria C** con il profilo di Agente di Polizia Municipale*”;

- anche il servizio di docenza (scuola primaria) presso l’Istituto comprensivo “*Margherita Hack*”, rientra nella predetta categoria professionale, stante la qualifica giuridica, KT05 “*per docente scuola materna ed elementare*”, assegnata alla ricorrente e la correlata inclusione, operata dal CCNL “*Revisione sistema classificazione professionale*” del 31.03.1999, di tali mansioni nella categoria C (cfr. allegato A, CCNL 31.03.1999, che alla sezione “*Categoria C*” prevede che “*appartengono, ad esempio, alla categoria i seguenti profili: ... maestra di scuola materna*”; in senso aderente alla citata clausola contrattuale, Tar Campania – Napoli, sentenza n. 343 del 24.01.2020).

Più in particolare, l’odierna ricorrente, ha dichiarato:

- un’esperienza professionale di oltre tre mesi (n. 91 giorni), dal 28.12.2013 al 27.03.2014, presso il Comando di Polizia locale di Vittoria (RG);

- un’esperienza professionale di oltre trenta mesi (n. 947 giorni) – dal 19.02.2018 al 08.06.2018 (tre mesi); dal 01.10.2018 al 27.10.2018 (un mese); dal 31.10.2018 al 26.04.2019 (sei mesi); dal 29.04.2019 al 07.06.2019 (un mese); dal 23.09.2019 al 31.08.2020 (undici mesi); dal 29.09.2020 al 24.12.2020 (tre mesi); dal 07.01.2021 al 11.06.2021 (cinque mesi) - presso l’Istituto comprensivo “*Margherita Hack*” del Comune di San Vito al Tagliamento.

In ragione del sistema di calcolo previsto, poi, al comma 6, art. 7 del Bando di concorso – “*Per la valutazione dei titoli professionali di cui al precedente comma 5, si applicano i suddetti principi: a) il computo degli anni di esperienza professionale è dato dalla somma di tutti i mesi di lavoro anche non continuativi diviso per 12*” – l’Amministrazione resistente avrebbe dovuto certamente attribuire, per i titoli di servizio, un punteggio maggiore (pari a **pt. 1,65**) rispetto a quello effettivamente assegnato (pt. 0,57) alla ricorrente.

Ebbene, già alla luce di tutto quanto anzidetto, risulta di palmare evidenza che il punteggio attribuito all’odierna ricorrente risulti il frutto di un errato utilizzo dei criteri di valutazione elaborati anticipatamente dall’Amministrazione resistente.

Per tali ragioni – ed al fine di meglio tutelare la propria posizione – l’odierna ricorrente, come premesso in fatto, ha presentato rituale istanza di accesso al fine

di ottenere il rilascio “*del/i verbale/i con cui è stata predisposta la valutazione dei titoli di servizio in possesso dei candidati e i criteri di attribuzione del punteggio; - del prospetto riepilogativo del punteggio per titoli riconosciuto all’odierna parte istante; - del verbale con cui è stata approvata la graduatoria di merito per il profilo CPI-IAC della procedura selettiva in oggetto; - delle generalità, con annesso indirizzo di residenza e PEC, degli ultimi due candidati vincitori senza riserve collocati nella graduatoria di merito per il profilo CPI-IAC del concorso in oggetto, al fine di osservare le regole processuali in tema di notifica del ricorso introduttivo a soggetti potenziali controinteressati.*” (cfr. doc. 7).

Ciò malgrado, a tutt’oggi, l’Amministrazione resistente non ha consentito di accedere alla suddetta documentazione concorsuale, limitando la possibilità della dott.ssa Cascino di meglio prospettare i profili di illegittimità dell’operato dell’Amministrazione.

Tuttavia, in ragione del punteggio effettivamente attribuito dall’Amministrazione resistente in ordine ai titoli di servizio dichiarati dall’odierna ricorrente, la graduatoria finale in commento merita senz’altro di essere annullata *in parte qua*, in ragione della valutazione certamente illegittima operata sui titoli della ricorrente.

Invero, per una corretta valutazione dei titoli della ricorrente, l’Amministrazione resistente, in aderenza alle disposizioni del Bando (“*il computo degli anni di esperienza professionale è dato dalla somma di tutti i mesi di lavoro anche non continuativi diviso per 12*”) avrebbe dovuto:

- dapprima, sommare tutti i mesi di lavoro anche non continuativi prestati dalla ricorrente ($3 + 3 + 1 + 6 + 1 + 11 + 3 + 5 = 33$ mesi);
- successivamente, dividere il numero di mesi lavorativi per dodici ($33 \div 12 = 2,75$);
- infine, attribuire il punteggio di pt. 0,60 per ogni anno e/o frazione di anno superiore a sei mesi ($0,60 \text{ pt.} * 2,75 = 1,65 \text{ pt.}$).

L’Amministrazione resistente, tuttavia, non ha compiuto nessuna delle suddette operazioni imposte dalla *lex specialis*, attribuendo all’odierna ricorrente, per tutti i suddetti titoli di servizio testimoniati dalla scrivente, un punteggio (pt. 0,57) di gran lunga inferiore a quello (pt. 1,65) che effettivamente le spettava.

In definitiva, il punteggio assegnato per i titoli di servizio della Dott.ssa Cascino, pari a pt. 0,57 dovrebbe essere aumentato di ulteriori pt. 1,08 (pt. 1,65 – pt. 0,57), consentendo alla ricorrente di raggiungere un punteggio pari a pt. 31,10 (pt. 30,02 + pt. 1,08), tale da permetterle di essere nominata vincitrice del concorso e collocata in posizione n. 106, sopravanzando ben n. 74 candidati.

1.2. Erroneità della valutazione dei Titoli di servizio, nella parte in cui la P.a. resistente non ha attribuito il punteggio in ordine ai venticinque mesi di esperienza professionale in ogni caso valutabili anche in ragione di un calcolo limitato al singolo anno solare.

La valutazione operata dall'Amministrazione resistente, peraltro, non pare trovare nessun fondamento logico-giuridico, neppure sulla scorta, ad esempio, di una diversa interpretazione delle clausole del Bando *de quo*.

Invero, l'Amministrazione resistente, con l'approvazione del Bando del concorso in commento ha precisato che, al fine di assegnare “0,60 punti per ogni anno di rapporto di lavoro”, avrebbe dovuto tener conto “di tutti i mesi di lavoro anche non continuativi”, precisando altresì che “le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile e valgono ove superiori a sei mesi, considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni di superiori a quindici giorni”.

In ragione di una corretta interpretazione delle succitate disposizioni, l'Amministrazione resistente – che in alcun modo ha perimetrato il calcolo del punteggio in ragione del servizio prestato nel singolo anno solare – avrebbe dovuto assegnare il punteggio relativo a tutti i trentatré mesi (due anni e nove mesi) di attività lavorativa espletata, dal 2014 al 2021, dalla Dott.ssa Cascino, in quanto l'esperienza dalla stessa maturata risulta valutabile sia in ragione annuale (due anni) sia in ragione mensile (nove mesi), giacché “superiore a sei mesi”.

Nondimeno, la valutazione operata dall'Amministrazione – e la conseguenziale attribuzione del punteggio - risulterebbe illegittima anche nell'ipotesi in cui l'Amministrazione avesse inteso (erroneamente) i criteri di attribuzione del punteggio previsti dal Bando applicabili in ragione del singolo anno solare.

Ed invero, anche in tale ipotesi, il punteggio assegnato alla Dott.ssa Cascino risulterebbe del tutto erroneo.

Invero:

- **Con riguardo all'anno 2018**, la Dott.ssa Cascino ha prestato servizio di docenza presso l'Istituto comprensivo "*Margherita Hack*", dichiarando i seguenti periodi lavorativi: dal 19 febbraio all'8 giugno, dall'1 ottobre al 27 ottobre e dal 31 ottobre al 31 dicembre.

In aderenza alle disposizioni di cui alla *lex specialis* ("le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile e valgono ove superiori a sei mesi, considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni") per l'anno 2018, la Dott.ssa Cascino ha maturato un'esperienza professionale pari ad una frazione di anno superiore a sei mesi - pari a 6 mesi interi (marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre) oltre ai periodi lavorati di febbraio e giugno – valutabile, in ogni caso, con l'attribuzione di almeno **pt. 0,3** ($0,6 * \frac{1}{2}$ anno solare);

- **Con riguardo all'anno 2019**, la Dott.ssa Cascino ha prestato servizio di docenza presso l'Istituto comprensivo "*Margherita Hack*", dichiarando i seguenti periodi lavorativi: dall'1 gennaio al 26 aprile, dal 29 aprile al 7 giugno e dal 23 settembre al 31 dicembre.

In aderenza alle disposizioni di cui alla *lex specialis*, per l'anno 2019, la Dott.ssa Cascino ha maturato un'esperienza professionale pari ad una frazione di anno superiore a sei mesi - pari a 8 mesi interi (gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre) - valutabile, in ogni caso, con l'attribuzione di almeno **pt. 0,4** ($0,6 * \frac{8}{12}$ di anno solare);

- **Con riguardo all'anno 2020**, la Dott.ssa Cascino ha prestato servizio di docenza presso l'Istituto comprensivo "*Margherita Hack*", dichiarando i seguenti periodi lavorativi: dal 1 gennaio al 31 agosto, dal 29 settembre al 24 dicembre.

In aderenza alle disposizioni di cui alla *lex specialis*, per l'anno 2020, la Dott.ssa Cascino ha maturato un'esperienza professionale pari ad una frazione di anno superiore a sei mesi - 11 mesi interi (gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, ottobre, novembre e dicembre, oltre ai giorni lavorativi di settembre) – valutabile, in ogni caso, con l'attribuzione di almeno **pt. 0,55** ($0,6 * \frac{11}{12}$ di anno solare).

Dunque, in considerazione del fatto che, per gli anni 2014 e 2021, l'odierna ricorrente non ha maturato un'esperienza professionale superiore ai sei mesi di servizio, l'Amministrazione resistente, tenendo conto dei soli succitati titoli di servizio per gli anni 2018, 2019 e 2020, avrebbe dovuto assegnare, in ogni caso, un punteggio pari a pt. 1,25 (0,3, pt., per il 2018, + 0,4 pt., per il 2019, + 0,55 pt., per il 2020 = 1,25).

In definitiva, anche in aderenza alla predetta opzione ermeneutica - valutazione dei periodi lavorati in ragione dell'anno solare entro il quale sono stati effettivamente prestati – il punteggio assegnato per i titoli di servizio della Dott.ssa Cascino, pari a pt. 0,57 dovrebbe essere aumentato di ulteriori pt. 0,68 (1,25 – 0,57), consentendo alla ricorrente di raggiungere un punteggio totale pari a pt. 30,70 (pt. 30,02 + 0,68), **tale da permetterle di essere nominata vincitrice del concorso e collocata in posizione n. 129, sopravanzando ben n. 51 candidati.**

Dunque, a ben vedere, i titoli di servizio dichiarati dall'odierna ricorrente in sede di domanda di ammissione alla procedura selettiva in parola, sono stati parzialmente – e del tutto illegittimamente - pretermessi dall'attribuzione di punteggio da parte dell'Amministrazione resistente.

Ciò in netto contrasto, come visto, con gli stessi criteri individuati in sede di *lex specialis* dalla stessa Amministrazione, che, pertanto, ha approvato una graduatoria illegittima quale che sia l'interpretazione resa in ordine alle suddette disposizioni concorsuali.

Peraltro, l'erroneità/illegittimità dell'operato dell'Amministrazione resistente, già evidente per quanto anzidetto, appare ulteriormente confermata dalla giurisprudenza amministrativa che, chiamata a pronunciarsi su ipotesi simile a quella in commento (mancata valutazione di titolo di servizio debitamente dichiarato da candidato a concorso pubblico), ha ritenuto che **“la Commissione esaminatrice era pertanto tenuta a valutare il servizio alle dipendenze dell'Associazione nazionale bieticoltori prestato dal 15 luglio 1979 al 14 luglio 1980, in quanto espressamente dichiarato dal ricorrente nella domanda di partecipazione”** giungendo ad affermare che **“poiché risulta comprovato in**

giudizio tanto l'allegazione di tale titolo di servizio nelle forme previste dal bando di concorso, quanto la circostanza (non contestata) che tale servizio corrispondesse al VII livello funzionale, **l'applicazione vincolata dei punteggi prestabiliti nel bando al punto A.3 imponeva l'attribuzione al ricorrente del punteggio di 0,50 punti per il periodo di servizio di un anno prestato presso l'Associazione nazionale bieticoltori**" (Tar Basilicata – Potenza, sez. I, sentenza n. 126/2012).

Pertanto, in ragione dell'inadeguata istruttoria e della consequenziale erronea attribuzione del punteggio per i titoli di servizio posseduti dalla Dott.ssa Cascino, anche in aderenza al superiore referente giurisprudenziale, la graduatoria approvata con D.D.G. n. 4267 del 19.10.2022 (oggi impugnato) deve essere annullata *in parte qua*, con la consequenziale attribuzione del corretto punteggio per il possesso dei succitati titoli di servizio.

Di talché, il punteggio assegnato per i titoli di servizio della dott.ssa Cascino pari a pt. 0,57 dovrebbe essere aumentato:

- **con l'attribuzione di ulteriori pt. 1,08**, in considerazione dei complessivi n. 33 mesi di attività lavorativa espletata dalla Dott.ssa Cascino, "*alle dirette dipendenze di una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, nella categoria C o equivalente*", ed in ragione della seguente operazione matematica: $(33 \div 12) * 0,60 = 1,65$ pt.;

- ovvero, **con l'attribuzione di ulteriori pt. 0,68**, in considerazione dell'attività lavorativa prestata dall'odierna ricorrente nelle succitate frazioni di anno solare, "*alle dirette dipendenze di una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, nella categoria C o equivalente*", in ragione del punteggio maturato in ordine alle sole annualità 2018 (**pt. 0,3**), 2019 (**pt. 0,4**) e 2020 (**pt. 0,55**), escludendo dall'attribuzione del punteggio quelle esperienze professionali prestate per frazioni di anno (solare) inferiore ai sei mesi. Pertanto, alla luce della dovuta rettifica delle correzioni in parola, **l'odierna ricorrente raggiungerebbe:**

1) nel primo caso, il punteggio di pt. 31,10, posizionandosi in posizione n. 106 in graduatoria, tra i candidati vincitori della procedura, con la consequenziale

immissione in servizio ed indiscutibili vantaggi relativi alla possibilità di vedersi assegnata presso la sede di propria preferenza;

2) nel secondo caso, il punteggio di pt. 30,70, posizionandosi in posizione n. 129 in graduatoria, tra i candidati vincitori della procedura, con la conseguenziale immissione in servizio ed indiscutibili vantaggi relativi alla possibilità di vedersi assegnata presso la sede di propria preferenza.

Donde l'accoglimento del presente ricorso.

SUL PERICULUM

Fermo quanto sopra dedotto in relazione alla sussistenza del *fumus boni iuris* che assiste il presente ricorso, è altrettanto evidente che nella specie sussistono anche evidenti profili di *periculum in mora* cui l'odierna ricorrente sarebbe esposta nella (non temuta) ipotesi di mancato accoglimento dell'istanza cautelare.

Ed invero, nelle more del giudizio di merito, l'odierna ricorrente subirebbe, per anni, una irreparabile lesione del proprio diritto, costituzionalmente garantito, ad esprimere la propria personalità attraverso il lavoro, atteso che, in pendenza del giudizio - essendo già stati nominati i n. 176 vincitori della procedura - verrebbero assunti i candidati dichiarati vincitori e stipulati i relativi contratti individuali di lavoro.

Inoltre, si determinerebbe un ingiusto vantaggio per gli altri concorrenti (che si potrebbero giovare del servizio nelle more svolto, anche ai fini dei titoli da far valere in futuri concorsi).

Sotto il profilo, poi, del bilanciamento degli interessi appare evidente la sussistenza dell'interesse dell'Amministrazione resistente alla selezione del candidato più meritevole.

Sussistono, pertanto, a parere di questa difesa, i presupposti affinché Codesto Ecc.mo TAR possa - in sede cautelare - quanto meno ordinare alla P.A. il riesame dell'atto impugnato o disporre la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10 del CPA.

ISTANZA EX ART. 116, COMMA 2, CPA

Come esposto in narrativa, con istanza d'accesso ai documenti del 08.11.2022, la dott.ssa Cascino, al fine di meglio valutare la legittimità della graduatoria oggi

impugnata e per tutela dei propri diritti e/o interessi legittimi ha richiesto alle Amministrazioni resistenti il rilascio:

- del/i verbale/i con cui è stata predisposta la valutazione dei titoli di servizio in possesso dei candidati e i criteri di attribuzione del punteggio;
- del prospetto riepilogativo del punteggio per titoli riconosciuto all'odierna parte istante;
- del verbale con cui è stata approvata la graduatoria di merito per il profilo CPI-IAC della procedura selettiva in oggetto;
- delle generalità, con annesso indirizzo di residenza e PEC, degli ultimi due candidati vincitori senza riserve collocati nella graduatoria di merito per il profilo CPI-IAC del concorso in oggetto, al fine di osservare le regole processuali in tema di notifica del ricorso introduttivo a soggetti potenziali controinteressati.

Tuttavia, nessun riscontro è stato dato in relazione alla richiesta di accesso di che trattasi, donde la presente istanza affidata ai seguenti

MOTIVI

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 24 E 97 DELLA COSTITUZIONE;

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 22 E SS. DELLA L. N. 241/90 RECEPITA DALLA REGIONE SICILIANA DALLA L.R. N. 10/91;

ECCESSO DI POTERE, CARENZA DI MOTIVAZIONE, ARBITRIO, INGIUSTIZIA MANIFESTA

Da quanto esposto in punto di fatto, risulta *ictu oculi* evidente che l'odierna ricorrente vanta un interesse qualificato ad ottenere copia della documentazione richiesta.

La conoscenza della suddetta documentazione, invero, si presenta strumentale rispetto alle domande proposte nel presente giudizio.

Ciononostante, con il proprio silenzio, le Amministrazioni resistenti ha inopinatamente negato all'odierna ricorrente il diritto di accesso agli atti.

Il silenzio oggi impugnato, quindi, risulta palesemente illegittimo per violazione degli artt. 22 e ss. della l. n. 241/1990.

In particolare, il citato art. 22 stabilisce che *“L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza”*.

Al riguardo, la giurisprudenza amministrativa ha ripetutamente affermato come *“Ai sensi dell'art. 22, comma 2, l. 7 agosto 1990, n. 241, l'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza: **di conseguenza il successivo comma 3 introduce il principio della massima ostensione dei documenti amministrativi**, salve le limitazioni giustificate dalla necessità di temperare il suddetto interesse con altri interessi meritevoli di tutela... l'interesse alla ostensione deve essere finalizzato alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti; ed infatti, a norma dell'art. 22 comma 1 lett. b), l. n. 241/90 vengono definiti interessati all'accesso non tutti i soggetti indiscriminatamente, ma soltanto i soggetti privati... che abbiano un interesse diretto concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale si è richiesto l'accesso”* (V. Consiglio di Stato, sez IV, sent. n. 4038/2017).

Lo stesso Giudice amministrativo, con riferimento a fattispecie del tutto analoghe a quella per cui è controversia, ha avuto modo di evidenziare come *“È fondata la pretesa all'ostensione degli atti di una procedura di concorso concernenti la posizione della ricorrente, sussistendo il richiesto interesse personale e concreto e il collegamento di questo con una posizione giuridicamente rilevante tutelata dall'ordinamento, derivante dalla partecipazione alla procedura concorsuale di che trattasi”* (Cfr *ex multis* T.A.R. Napoli , sez. VI , 10/10/2017 , n. 4727).

Ed invero, il partecipante ad un concorso pubblico è titolare di un interesse qualificato all'accesso a tutti i documenti afferenti alla procedura concorsuale (cfr. *ex multis* T.A.R. Genova, sez II, sent. n. 3460/2009).

Nel caso di specie, come già rilevato, è di tutta evidenza la strumentalità dell'accesso agli atti rispetto alla tutela delle posizioni giuridiche soggettive della dott.ssa Cascino.

È dunque chiara e manifesta la sussistenza, nella vicenda in esame, di un interesse diretto concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente apprezzata dall'ordinamento giuridico e collegata alla documentazione di cui si è richiesto l'accesso.

Ed allora, acclarata la presenza in capo all'odierna ricorrente di una posizione legittimante l'accesso agli atti richiesti con l'istanza *de qua*, ne deriva la sussistenza di un obbligo in capo all'amministrazione resistente di riscontrare positivamente l'istanza di accesso avanzata.

Donde la palese illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione resistente sull'istanza di accesso inoltrata dall'odierna ricorrente.

ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.

Qualora il Collegio non ritenga sufficienti le notifiche già eseguite ai soggetti controinteressati si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del presente ricorso per motivi aggiunti nell'albo *online* dell'Amministrazione resistente, ex art. 41 c.p.a., in ragione della difficile individuazione di tutti i potenziali controinteressati e del mancato riscontro da parte dell'Amministrazione resistente, in ordine a rituale istanza di accesso finalizzata ad ottenere, tra l'altro, l'ostensione "*delle generalità, con annesso indirizzo di residenza e PEC, degli ultimi due candidati vincitori...*".

Peraltro, stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per la ricorrente di reperire i loro luoghi di residenza, la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell'Amministrazione resistente consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

Alla luce di tutti i suesposti motivi si chiede che

VOGLIA CODESTO ECC.MO T.A.R.

- Accogliere l'istanza ex art. 116 c.p.a. e, per l'effetto, annullare il silenzio formatosi sull'istanza d'accesso indicata in epigrafe ed altresì emanare, nei confronti delle Amministrazioni resistenti, un ordine di esibizione avente ad oggetto la documentazione richiesta dall'odierna ricorrente con la predetta richiesta di accesso, inoltrata in data 08.11.2022 e, ad oggi, non ottenuta (con

espressa riserva di formulare motivi aggiunti al presente ricorso, una volta ottenuti gli atti richiesti);

- In accoglimento dell'istanza cautelare, sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati in epigrafe indicati, adottando la misura cautelare che, secondo le circostanze appaia più idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso (eventualmente ordinando il riesame della vicenda o fissando, ai sensi dell'art. 55 comma 10, la data della discussione del ricorso nel merito ai fini di una sollecita definizione del giudizio), ovvero, ancora, definire il giudizio con sentenza succintamente motivata già in sede cautelare, in accoglimento del presente gravame;

- Nel merito, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati in epigrafe indicati, nella parte in cui l'Amministrazione resistente non ha attribuito alla Dott.ssa Cascino il punteggio alla stessa spettante sulla base della corretta valutazione dei "Titoli di servizio";

- Con vittoria di spese e con salvezza di ogni altro diritto.

Si dichiara che la ricorrente è esente da contributo unificato, giacché la controversia attiene a materia di lavoro e la dott.ssa Cascino ha un reddito (**DOC. 21**) inferiore ad € 35.240,04.

Li, 16.12.2022

Avv. Girolamo Rubino
Girolamo
Rubino  Firmato digitalmente
da Girolamo Rubino
Data: 2022.12.16
13:58:17 +01'00'

Avv. Giuseppe Impiduglia

Avv. Giuseppe Gatto